SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 914-A)

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE MANENTE COMUNALE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1977

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, concernente modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285

Comunicata alla Presidenza il 20 ottobre 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — L'entrata in vigore della legge 1° giugno 1977, n. 285 — provvedimenti per l'occupazione giovanile — ha suscitato, come era prevedibile, le più ampie discussioni che sono andate dalla piena fiducia nel provvedimento adottato alla considerazione che il Governo ed il Parlamento avevano eluso il grosso e grave problema della disoccupazione dei giovani.

Vero è che era stato precisato e ribadito il carattere straordinario, temporale e congiunturale del provvedimento, che non poteva ritenersi il toccasana della disoccupazione giovanile e che si sollecitava il grande impegno degli imprenditori a scoprire nella legge le possibilità concrete di offrire lavoro e formazione, come dimostra il fatto che tutto l'*iter* del provvedimento, dall'annuncio della presentazione all'approvazione del testo, è stato seguito come nessun altro, con interventi qualificati di politici e di studiosi del problema che rimane il più grave del momento attuale. Problema che affonda le radici nella crescita civile, culturale ed economica del Paese fino ad investire la stessa organizzazione statuale nelle sue strutture e l'organizzazione imprenditoriale nella sua espressione produttiva.

Il fenomeno generalizzato della disoccupazione giovanile ha richiesto una indicazione ben determinata al Governo, che ha predisposto il proprio disegno di legge ed ha impresso sollecitazioni alle forze politiche che hanno contribuito con proprie proposte, per individuare i mezzi più appropriati e più consistenti, al fine di pervenire alla identificazione di utili soluzioni del problema.

Di qui lo sforzo di coordinare proposte, iniziative ed intenti che hanno messo a fuoco le necessità incombenti ed hanno messo a nudo la realtà che sovrasta e che si è manifestata con l'affluenza dei giovani ad iscriversi nelle liste speciali del collocamento.

Nel presentare il testo unificato del provvedimento si era ribadito che questo avrebbe avuto efficacia con la ripresa economica e produttiva, con l'espansione degli investimenti e con la creazione di nuovi posti di lavoro e che si doveva fare appello al settore privato — industria, artigianato, commercio e agricoltura —, abilitato ad assumere i giovani concretando le chiamate con il duplice fine di assicurare il lavoro e dare una qualifica agli assunti.

L'avere incentrato ogni sforzo a sollecitare i giovani ad iscriversi nelle liste speciali, a far scegliere la propensione al tipo di lavoro, a far chiedere di essere destinati ad attività non corrispondenti al titolo di studio, ha determinato una notevole affluenza presso gli uffici di collocamento tanto che alla prima scadenza delle iscrizioni si sono avuti 647.165 iscritti così ripartiti territorialmente:

124.784 nell'Italia settentrionale;

125.843 nell'Italia centrale;

396.538 nell'Italia meridionale e nelle isole.

Il 57 per cento è provvisto di titolo di studio superiore o di laurea; il restante 43 per cento ha frequentato al massimo la scuola dell'obbligo.

Il dato più impressionante venuto fuori dalle indicazioni di propensione all'occupazione è quello rilevato alla conclusione della prima tornata delle iscrizioni: circa 400 mila giovani si sono dichiarati propensi all'impiego e alla dirigenza.

Le Regioni, indicate dalla legge come le protagoniste attive della programmazione e applicazione delle norme, si sono messe al lavoro predisponendo piani e programmi con larga partecipazione di amministrazioni ed enti che hanno dibattuto le necessità occupazionali ed anche affrontato progetti che saranno sottoposti all'esame del CIPE per quanto riguarda quelli socialmente utili.

Tuttavia non vi è stata una adeguata risposta da parte del mondo imprenditoriale; che anzi nel recente incontro del 27 settembre scorso della Presidenza del Consiglio con le Regioni, gli imprenditori, i sindacati e il mondo giovanile è stato precisato che, nell'ipotesi che l'intero sistema economico e produttivo non venga messo in condizioni di espandersi e di risalire la china dell'attuale crisi recessiva, sarà difficile elevare

il numero dei giovani da utilizzare nei vari settori della produzione.

Le perplessità del mondo imprenditoriale hanno sollecitato il Governo ad approfondire i temi con incontri bilaterali, industria e sindacati. I sindacati si sono detti favorevoli alla proposta degli artigiani e commercianti per quanto concerne la modifica dell'articolo 6 della legge che escludeva i datori di lavoro indicati nell'articolo 11, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, cioè le imprese con meno di tre dipendenti. È stata però ribadita dai sindacati la validità della legge le cui norme hanno dato un significato alle attese dei giovani, i quali si sentono più garantiti dalla graduatoria come è stata predisposta ed eseguita e dalla chiamata numerica che tende ad impedire il sorgere di operazioni clientelari. D'altra parte per i contratti di lavoro a tempo indeterminato i giovani in possesso di qualifica possono essere assunti mediante l'effettuazione di prova della durata di trenta giorni.

Tornando alla modifica dell'articolo 6 della legge n. 285 del 1977 e proprio al fine di dare una immediata attuazione alla proposta accettata da tutte le parti, il Governo ha predisposto il disegno di legge n. 914 al nostro esame che ha per titolo la conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, concernente modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285.

Con il disegno di legge si prende in esame la posizione delle piccole imprese fino a tre dipendenti e si rileva che l'esclusione dalla possibilità di assunzione di giovani a norma dell'articolo 6 della legge n. 285 si traduce in una sensibile diminuzione delle possibilità di lavoro dei giovani con riflessi particolarmente negativi nel Mezzogiorno ove si addensa circa il 71 per cento degli iscritti nelle liste speciali.

Si stabilisce, pertanto, che le agevolazioni previste dalla legge sono estese alle imprese con non più di tre dipendenti che assumono giovani iscritti nelle liste speciali. Tali imprese hanno possibilità di assumere i giovani mediante richiesta nominativa.

La modifica viene presentata con carattere di necessità e di urgenza al fine di fare ottenere l'immediata attuazione alla disposizione.

È chiaro che la proposta avanzata ed accettata, limitata alle imprese con non più di tre dipendenti, ha avuto la sua ragione d'essere nel rapporto spiccatamente fiduciario che si stabilisce tra datore di lavoro e prestatore d'opera che fa essere un tutt'uno nell'esercizio dell'impresa.

La volontà concreta del disegno di legge risponde anche alla logica di dare attuazione ai provvedimenti per l'occupazione giovanile e per ampliare la sfera occupazionale, senza toccare quelle norme che rappresentano la salvaguardia del diritto al lavoro.

La 10ª Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge senza osservazioni.

È stato rilevato nel corso della discussione in Commissione che al primo comma dell'articolo 1 la parola « aziende » andava più correttamente sostituita con « imprese » ed al secondo comma che le predette imprese, più che conservare, hanno la facoltà di fare richieste nominative.

Per quanto riguarda l'articolo 10 della legge 1° giugno 1977, n. 285, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire che nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei confronti dell'INPS dell'importo totale o parziale delle agevolazioni previste dal precedente articolo 9, il saldo della somma a credito dovrà essere effettuato dall'INPS con scadenza mensile.

La Commissione ha inoltre ritenuto che il rimborso previsto dall'attuale secondo comma del predetto articolo 10 dovrà avvenire annualmente ed ha dato mandato al relatore di riferire in senso favorevole alla approvazione del disegno di legge con le modifiche innanzi illustrate.

MANENTE COMUNALE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, concernente modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, concernente modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, al primo comma, la parola: « aziende » è sostituita con la seguente: imprese »;

al secondo comma, la parola: « conservano » è sostituita con la seguente: « hanno ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-*bis*. — Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dai seguenti:

"Nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei confronti dell'INPS dell'importo totale o parziale delle agevolazioni previste dal precedente articolo 9, il saldo della somma a credito è effettuato dall'INPS medesimo con scadenza mensile.

Ai fini del rimborso annuo — da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS — l'INPS tiene apposita evidenza contabile" ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 269 del 3 ottobre 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Considerata la necessità e l'urgenza di ampliare la sfera di applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

In deroga all'articolo 6 della legge 1° giugno 1977, n. 285, i giovani iscritti nella lista speciale di cui all'articolo 4 della legge stessa, possono essere assunti anche presso aziende con non più di tre dipendenti.

A tal fine le imprese di cui al precedente comma conservano la facoltà di avanzare richiesta nominativa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1977.

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI Tina — DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

In deroga all'articolo 6 della legge 1° giugno 1977, n. 285, i giovani iscritti nella lista speciale di cui all'articolo 4 della legge stessa, possono essere assunti anche presso imprese con non più di tre dipendenti.

A tal fine le imprese di cui al precedente comma hanno la facoltà di avanzare richiesta nominativa.

Art. 1-*bis*.

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dai seguenti:

« Nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei confronti dell'INPS dell'importo totale o parziale delle agevolazioni previste dal precedente articolo 9, il saldo della somma a credito è effettuato dall'INPS medesimo con scadenza mensile.

Ai fini del rimborso annuo — da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS — l'INPS tiene apposita evidenza contabile ».

Art. 2.

Identico.